

CONSORZIO STRADALE

“PIAN MORETTA POGGIO POLVEROSO PRATO CECCO MONTE AZZOCCATI STAZIONE”

STATUTO

AGGIORNATO CON DELIBERA DELL'ASSEMBLEA DEGLI UTENTI DELL' 11/04/2026

COMUNE DI BASSANO ROMANO



CONSORZIO STRADALE
PIAN MORETTA – POGGIO POLVEROSO - PRATO CECCO
MONTE AZZOCCATI - STAZIONE
COMUNE DI BASSANO ROMANO

TITOLO I - COSTITUZIONE – SCOPO – SEDE - DURATA.

Art. 1 – Costituzione

Il Consorzio stradale denominato “PIAN MORETTA – POGGIO POLVEROSO - PRATO CECCO - MONTE AZZOCCATI - STAZIONE ”, è costituito con delibera G.C n. 62 del 20.05.2008 e approvato con delibera C.C. n. 58 del 22.12.008, fra tutti i proprietari dei diritti immobiliari siti nel comune di BASSANO ROMANO, località PIAN MORETTA – POGGIO POLVEROSO - PRATO CECCO - MONTE AZZOCCATI – STAZIONE e diramazioni, più precisamente nell’ambito della zona definita dalla planimetria che si allega sotto la lettera A.

Il Consorzio è retto dal presente Statuto, dal D.L.L. N° 1446 del 1° settembre 1918, e dalle altre disposizioni di legge in vigore anche se trattasi di disposizioni speciali o particolari le quali comportino l’obbligatorietà di opere ritenute necessarie.

Art. 2 – Scopo

Escluso ogni fine di lucro, il Consorzio ha lo scopo di provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle sedi stradali delle vie consorziali situate nel comprensorio e relativi servizi.

Qualora successivamente alla data di costituzione del Consorzio, siano realizzate entro i limiti del territorio altre vie aperte al pubblico transito, il Consorzio provvederà altresì alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle medesime previa decisione dell’Assemblea, e comunicazione al Comune, **ciò avverrà anche in caso di costituzione di Consorzi obbligatori in comprensori limitrofi, che nelle forme di cui sopra, potranno essere fusi al fine di avere un’unica gestione.**

In particolare, ma senza che ciò costituisca limitazione agli scopi sopraindicati, il Consorzio potrà provvedere:

- a) Alla costruzione e manutenzione sia ordinaria sia straordinaria degli impianti fognatizi per lo smaltimento di acque di superficie (cunette, canalizzazioni, condotte ecc.).
- b) A vigilare la perfetta efficienza di tutti gli impianti realizzati ed a svolgere ogni altra attività, anche connessa con quelle di cui sopra, necessaria per il miglioramento e mantenimento delle strutture in gestione al Consorzio.

Per il raggiungimento di tale scopo è facoltà degli utenti di trasferire le aree necessarie al Consorzio stesso.

In particolare ciascun partecipante del consorzio ha l’obbligo di sottostare a tutte le norme previste nel regolamento comunale e del piano di zona, ed altri gli obblighi contrattuali per quanto riguarda le aree destinate a sede stradale e servizi.

Art. 3 – Sede – Uffici.

Il Consorzio ha sede legale, tecnico amministrativa presso gli uffici del Comune o presso il Presidente o negli uffici dello studio professionale che si occuperà della gestione del Consorzio, come sarà stabilito nella prima riunione dell’assemblea generale dopo la costituzione.

Art. 4 – Durata.

Il Consorzio avrà durata illimitata, e si scioglierà nel caso di trasferimento di tutti i beni da esso amministrati al Comune o ad altri enti a ciò preposti.

Dato che il Consorzio non si pone fini di lucro, in caso di scioglimento, l’Assemblea dovrà decidere, nel caso di residui di cassa, il modo di restituzione delle somme che saranno calcolate in proporzione ai versamenti effettuati al Consorzio secondo i vigenti criteri statuari.

TITOLO II - CONSORZIATI – CONTRIBUTI

Art. 5 - Consorziati

Sono considerati consorziati /utenti tutti i proprietari dei terreni, edifici e diritti immobiliari compresi o confinanti con il perimetro indicato nella planimetria, e in ogni modo quanti percorrono ed usano le strade consortili per recarsi alle rispettive proprietà.

Diventano quindi consorziati con i relativi obblighi e diritti, nonostante qualsiasi patto contrario, tutti coloro che a qualsiasi titolo diventano proprietari o comproprietari dei terreni, edifici e diritti immobiliari consorziati.

Potranno essere ammessi a partecipare al consorzio anche soggetti proprietari di lotti limitrofi al comprensorio consortile sempre che beneficino delle strutture consortili. La domanda di ammissione dovrà essere rivolta al Consiglio di Amministrazione che ne stabilirà i criteri e i modi per l'accettazione. L'Assemblea sarà chiamata a ratificare la decisione del Consiglio di Amministrazione nella prima riunione immediatamente successiva, previa autorizzazione del Comune.

I dati individuali e personali acquisiti dal Consorzio , per comunicazioni o accertamenti d'ufficio, vengono utilizzati esclusivamente per gli scopi istituzionali del consorzio.

Art. 6 – Variazioni di proprietà

Tutte le variazioni di proprietà anche parziali a qualsiasi titolo, dovranno essere comunicate, da parte dell'utente che trasferisce la proprietà, a mezzo lettera raccomandata allegando copia dell'atto entro 30 giorni dalla data dell'avvenuto cambiamento, le variazioni saranno apportate nei ruoli successivi a quello in esazione. La non ottemperanza a quest'obbligo, indispensabile per l'aggiornamento dei ruoli, costringerà il Consorzio ad eseguire degli accertamenti d'ufficio, i quali avranno valore a tutti gli effetti impositivi, ed il cui costo sarà addebitato agli inadempienti.

Art. 7 – Partecipazione al Consorzio

In ordine a quanto forma oggetto del presente Statuto, i partecipanti del Consorzio prendono impegno per se e per i propri aventi causa sia per patto fra vivi sia per mortis causa.

Pertanto, mentre nei casi di morte del consorziato diritti e doveri si trasmettono direttamente agli eredi ed ai legatari, per quanto riguarda i trasferimenti inter vivos, i consorziati prendono impegno di inserire nell'atto di trasferimento speciali articoli e clausole per questo l'avente causa diventa automaticamente consorziato con la firma dell'atto di acquisto.

Il Comune è consorziato solo nel caso in cui abbia proprietà nel comprensorio consortile, ma e' utente per l'uso pubblico delle strade.

La perdita della qualità di interessato al Consorzio comporta la perdita del diritto di farne parte, ma non estingue gli obblighi solidali cui il consorziato fosse tenuto (unitamente al suo successore a qualsiasi titolo) per il pagamento dei contributi fino al giorno della comunicazione, con lettera raccomandata, con allegato l'atto di trasferimento che documenti il cessato suo interesse.

Art. 8 – Contributi ordinari (VARIATO CON ASSEMBELA DEL 28.06.2016)

Ciascun consorziato a l'obbligo di concorrere alle spese ordinarie e straordinarie per la realizzazione, manutenzione ed amministrazione delle opere e servizi in gestione al Consorzio.

La misura e le modalità dei contributi alle spese sono stabiliti in ragione delle caratteristiche della proprietà, secondo i seguenti parametri:

- il 30% in base al contributo individuale spettante in parti uguali a tutti gli utenti,
- il 35 % sarà ripartito in base ai fabbricati esistenti sul fondo,
- il 35% in relazione ala superficie catastale del terreno,

Per comodità di calcolo le carature conseguenti saranno espresse in millesimi.

Si precisa che la ripartizione dei consorzi non è fissa nel tempo (il numero degli utenti può aumentare o diminuire con estrema facilità, i fabbricati possono essere costruiti o ampliati o variati nella loro destinazione ecc.), per questo motivo si approvano i criteri di ripartizione con le relative percentuali e non i millesimi.

Il Comune partecipa alle spese con un contributo in ragione del 30% del ruolo come previsto dall'art.. 3 del d.l.l. n°1446 del 1° settembre 1918.

Essendo il consorzio stradale obbligatorio e permanente,i contributi consortili sono deducibili fiscalmente nelle forme prescritte dalla legge.

Art. 8 bis – Altre entrate

Al consorzio quale Ente proprietario delle strade ad esso affidate è dovuta ogni altra tassa o contributo comunque ricollegabile a tale titolo e già disciplinata a livello comunale (es. occupazione suolo pubblico, passo carrabile, sanzioni per violazioni del regolamento).

Art. 9 – Grado di utenza

Per gli utenti che hanno altri accessi ai propri immobili, accertati dal consorzio e utilizzati, oltre quello sulle vie consorziali, sarà applicato il grado di utenza corrispondente al numero degli accessi stessi, così l'utente con un secondo accesso rientra nel secondo grado di utenza, quello che ha un terzo accesso rientra nel terzo grado di utenza e così via.

Il secondo grado di utenza contribuisce per metà dell'onere di 1° grado e così di seguito.

Art. 10 – Utenza straordinaria

Ogni impiego delle strutture consortili, anche temporaneo, da cui derivi maggior utilizzo, usura, maggiore rischio di danni, maggiori oneri e spese straordinarie per il Consorzio, comporta l'obbligo di concorrere alla loro manutenzione, riparazione o rimborso in ragione alla maggiore spesa che ne sia derivata (es. costruzione fabbricati, esercizio di industrie particolari, opifici, costruzioni rurali non abitative, ecc.).

Eventuali risarcimenti ed indennizzi per danni provocati alla sede stradale da utenti o da loro danti causa, saranno sempre corrisposti dai proprietari dei fondi che hanno causato il danno.

La misura di tale contribuzione, è stabilita dal Consiglio di Amministrazione.

Tali contributi possono essere posti a carico anche a soggetti estranei al Consorzio, ma di cui sia accertata la responsabilità o comunque l'uso straordinario delle strada.

In modo analogo e' dovuto un contributo speciale da chi per qualsiasi motivo determina oneri e spese amministrative al Consorzio.

Art. 11 – Ruolo di contribuenza –gestione entrate

I contributi sia delle spese ordinarie sia delle spese straordinarie saranno riscossi dal Consorzio mediante ruolo di contribuenza. Detto ruolo, approvato dall'Assemblea generale, sarà rimesso al concessionario esattore, per la riscossione alle scadenze più vicine possibili.

I contributi così riscossi, saranno versati dalla medesima esattoria, al netto delle trattenute di legge, sul c/c bancario o postale intestato al Consorzio.

La gestione di c/c è affidata ad un istituto bancario o ufficio postale, su indicazione dell'Assemblea generale.

Tutte le operazioni su detto c/c, ivi compresi i prelievi, dovranno essere effettuate a firma unica del Presidente, salvo diverse indicazioni dell'Assemblea generale.

Il Presidente potrà delegare altra persona per tutte le operazioni di banca ad eccezione del prelievo di fondi, regolato come sopra.

Il Presidente è autorizzato, previa deliberazione dell'Assemblea generale, a richiedere contributi e finanziamenti agevolati, nonché, fidi bancari in nome, per conto e per le necessità del consorzio.

E' consentito altresì al Consorzio di procedere alla riscossione diretta e diversa delle quote consortili e di stabilire i termini per il pagamento.

TITOLO III - ORGANI DEL CONSORZIO

Art. 12 – Organi del Consorzio

Gli organi del Consorzio sono:

- l'Assemblea,
- il presidente del Consorzio,
- il Consiglio di Amministrazione.

Art. 13 – Assemblea

L'Assemblea è validamente costituita e, le relative deliberazioni sono valide, sia in sessione ordinaria sia in sessione straordinaria:

in prima convocazione, se è presente la maggioranza degli utenti,
in seconda convocazione qualsiasi sia il numero dei presenti.

L'allontanamento di alcuni utenti, dopo accertato il numero delle presenze, non influisce sulla validità delle adunanze.

Art. 14 – Competenze dell'Assemblea

L'Assemblea:

- nomina il Presidente del Consorzio, sia per votazione sia per acclamazione,
- nomina i membri del Consiglio di Amministrazione
- approva i rendiconti finanziari annuali e le previsioni di spesa,
- approva i progetti di massima dei lavori che eccedono la manutenzione ordinaria e straordinaria,
- approva le modifiche allo Statuto,
- approva eventuali convenzioni con il Comune ed altri Enti pubblici o privati.

Art. 15 – Riunioni assembleari

L'Assemblea si riunisce una volta l'anno in sessione ordinaria.

L'Assemblea potrà inoltre essere riunita in qualsiasi tempo in sessione straordinaria:

- su richiesta del Sindaco del Comune,
- su decisione del Consiglio di Amministrazione del consorzio,
- su richiesta di un numero di utenti che rappresenti almeno 2/3 dei contribuiti, escluse da tale numero le eventuali contribuzioni straordinarie e gli utenti non in regola con i pagamenti.

Art. 16 – Convocazione dell'Assemblea

La data di convocazione dell'Assemblea è stabilita dal Consiglio di Amministrazione del Consorzio.

Gli inviti alle adunanze saranno recapitati per mano di messo comunale, o per raccomandata a firma rispettivamente del Sindaco o del Presidente del Consorzio, o con lettera ordinaria agli utenti o via telematica e affissione all'Albo Pretorio.

Le adunanze in seconda convocazione potranno essere tenute a distanza di un'ora dalla prima convocazione andata deserta.

Gli utenti sono tenuti a comunicare al Consorzio le loro variazioni di domicilio mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, da inoltrare all'ufficio amministrativo del consorzio, in difetto di che saranno considerati validi a tutti gli effetti, gli inviti di convocazione inviati all'ultimo domicilio risultante al Consorzio, anche se non recapitati all'utente.

Analogamente saranno ritenute valide le convocazioni fatte alle persone danti causa all'attuale utente, qualora tale variazione completa delle generalità, del domicilio e dell'allegata copia dell'atto di trasferimento, non sia stata comunicata al Consorzio nelle forme di cui sopra.

Art. 17 - Presidenza dell'Assemblea

Le riunioni dell'Assemblea sono presiedute dal Presidente del Consorzio, o in sua assenza o impedimento, dal più anziano dei membri del Consiglio di Amministrazione presenti in assemblea.

In caso di assenza di tutti i membri del Consiglio di Amministrazione, l'Assemblea sarà presieduta da quel consorziato o suo legale rappresentante che, tra i consorziati presenti, sia iscritto nei ruoli contributivi per l'ammontare più elevato. Il Presidente nomina il segretario dell'Assemblea.

Delle riunioni assembleari, deve redigersi il verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario, contestualmente alla seduta; solo in casi eccezionali, il verbale potrà essere redatto in data successiva, il contenuto dei verbali fa piena fede.

Art. 18 – Partecipazione alle Assemblee

Hanno diritto a partecipare alle assemblee, il Comune e gli iscritti nei ruoli di contribuenza che siano in regola con i pagamenti dei contributi consortili, secondo le risultanze fornite dall'esattoria comunale.

Il Comune ha la facoltà di intervenire alle assemblee, far eleggere i propri rappresentanti nel caso vi sia un contributo comunale alle spese.

Art. 19 – Deleghe

I consorziati possono farsi rappresentare in Assemblea mediante delega scritta. Le deleghe possono conferirsi altresì a legale rappresentante di società o enti consorziati. Possono essere conferite deleghe a dipendenti del Consorzio. Sono ammesse due deleghe per ogni rappresentante.

Art. 20 – Diritto al voto

Ogni utente purché, in regola con i pagamenti secondo le risultanze dell'esattore, ha diritto al voto.

Il numero di voti sarà sempre calcolato sulla base dell'ultimo ruolo di contribuzione, in proporzione all'ammontare del contributo ordinario, anche in pendenza di eventuali reclami sulle risultanze di esso.

Il consorziato, nel caso di contestazione con le risultanze esattoriali, a richiesta, dovrà esibire documentazione comprovante l'avvenuto pagamento dei contributi dovuti per gli anni precedenti a quello in cui l'Assemblea è convocata.

Il Comune ha diritto al voto in misura proporzionale al contributo erogato

Art. 21 – Maggioranze

L'Assemblea decide a maggioranza dei voti presenti espressi sia in sessione ordinaria sia straordinaria per i lavori di manutenzione e per la variazione del presente Statuto.

Art.22 – Cariche consortili (VARIATO CON ASSEMBLEA DEL 10.04.2010)

Per l'elezione delle cariche consortili l'Assemblea decide a scrutinio segreto o a voto palese

Ciascun consorziato può esprimere il proprio voto riguardo ad 1 persona quale Presidente del Consorzio e, 4 persone quanto ai membri del Consiglio di Amministrazione. Sono ammesse schede di votazione predisposte sia manualmente sia con mezzi elettronici.

Art. 23 – Sedute assembleari

Le sedute dell'Assemblea sono pubbliche. Ogni deliberazione è adottata a voti palesi, ma le deliberazioni riguardanti persone sono adottate a scrutinio segreto. I risultati delle votazioni sono riconosciuti e proclamati dal Presidente ed eventualmente da due scrutatori nominati dall'Assemblea.

Al Presidente è lasciata la facoltà di esprimere un primo tentativo di voto per alzata di mano onde appurare il risultato della votazione in sede preventiva; in caso di difficoltà ad accertare la volontà della maggioranza dell'Assemblea, il Presidente dovrà procedere alla votazione secondo i termini suindicati.

Art. 24 – Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione del Consorzio è costituito da 5 membri eletti fra i consorziati utenti, purché in regola con i pagamenti.

Sono eleggibili altresì i legali rappresentanti di società.

Il Consiglio di Amministrazione dura in carica 3 anni e, scaduto il triennio, resta in carica fino alla nomina dei nuovi consiglieri. I membri del Consiglio di Amministrazione sono rieleggibili.

In caso di dimissioni, impedimento definitivo o n. 3 assenze consecutive non giustificate di uno dei membri, subentra il candidato primo dei non eletti.; nel caso particolare si tratti del rappresentante delegato del Comune, la carica verrebbe momentaneamente assunta dal Sindaco fino a nuova nomina da parte dello stesso.

I Consiglieri partecipano direttamente all'amministrazione del Consorzio; hanno il compito di riferire al Consiglio su quanto avviene di notevole e sulla necessità di opere sulla strada consortile, su inosservanza delle disposizioni impartite dal Consiglio, su irregolarità del transito e su eventuali nuove utenze.

Art. 25 – Competenze del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione:

- elegge tra i suoi membri il Presidente qualora non lo avesse nominato l'Assemblea,
- elge ove lo ritenga opportuno un Vicepresidente,
- delibera la convocazione dell'Assemblea,
- predisporre il rendiconto finanziario annuale e la previsione di spesa,
- predisporre l'emissione e la riscossione dei ruoli,
- approva il riparto delle spese fra gli utenti straordinari,
- delibera sui progetti e sull'esecuzione dei lavori che non siano di competenza assembleare,
- delibera riguardo all'autorizzazione a stare in giudizio,
- delibera sui ricorsi presentati dagli utenti e/o terzi,
- sovrintende alla conservazione e alla manutenzione delle strutture consorziali,
- vigila sull'esecuzione dei lavori,
- provvede all'amministrazione ordinaria e straordinaria del Consorzio entro i limiti stabiliti dalla legge e dallo Statuto,
- delega gli eventuali incaricati del Consorzio alla firma della corrispondenza per determinate specifiche materie di ordinaria amministrazione,
- provvede all'esecuzione delle delibere assembleari,
- cura e fa curare a mezzo di incaricato professionale iscritto all'albo la compilazione dei progetti esecutivi dei lavori straordinari,
- approva i capitolati di appalto e le modalità per la completa esecuzione dei lavori appaltati o assunti in economia,
- propone le modifiche allo statuto,
- sceglie i professionisti per l'assistenza di segreteria del Consorzio e la consulenza alla gestione e per l'espletamento delle pratiche inerenti al funzionamento del Consorzio, e sull'ammontare delle relative competenze.
- assume iniziative inerenti agli scopi per i quali è costituito il Consorzio,
- provvede in casi di urgenza, alla esplicazione di affari consorziali di competenza dell'Assemblea riferendone alla stessa alla sua prima riunione per la ratifica.

Art. 26 – Convocazione del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente del Consorzio almeno una volta all'anno, al fine di predisporre le situazioni contabili consuntive, le previsioni di spesa e la trattazione di affari riguardanti il funzionamento del Consorzio stesso.

Il Consiglio di Amministrazione potrà essere convocato ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno e dovrà essere convocato se ciò è richiesto dal Sindaco o almeno da tre membri del Consiglio.

Le convocazioni potranno essere effettuate anche per le vie brevi.

Art. 27 – Votazioni del Consiglio di Amministrazione

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono valide con voto favorevole della metà più uno dei consiglieri presenti, in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Art. 28 – Verbali del Consiglio di Amministrazione

I verbali delle riunioni del Consiglio di Amministrazione dovranno essere redatti e sottoscritti contestualmente dal Presidente o da chi ha presieduto la riunione, e dal Segretario; il Presidente può richiedere la firma di tutti i convenuti qualora lo ritenga necessario.

Art. 29 – Presidenza del Consiglio di Amministrazione

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente del Consorzio, o in assenza indispensabile di questi, dal vicepresidente o dal consigliere più anziano.

Art. 30 – Rimborsi del Consiglio di Amministrazione

Le funzioni di consigliere consortile sono onorifiche e gratuite, ma spetta ai membri del Consiglio il rimborso delle spese sostenute per l'espletamento del loro ufficio nelle forme e con le modalità che saranno deliberate dal Consiglio, entro i limiti stabiliti dall'Assemblea, nonché il compenso per eventuali prestazioni professionali richieste dal Consiglio di Amministrazione o dall'Assemblea.

Art. 31 – Presidente del Consorzio

Il Presidente:

- rappresenta il Consorzio,
- convoca e presiede le riunioni assembleari e del Consiglio di Amministrazione,
- sottoscrive i contratti decisi dall'Assemblea e/o dal Consiglio di Amministrazione,
- soprintende all'amministrazione consorziale,
- cura l'esecuzione degli organi consorziali,
 - presiede alle gare e alle licitazioni private per l'aggiudicazione degli appalti e delle forniture.

Art. 32 – Elezione del Presidente

Il Presidente è eletto dal Consiglio di Amministrazione fra i suoi membri con voto favorevole di almeno due consiglieri, qualora non lo avesse nominato l'Assemblea.

Art. 33 – Indennità al Presidente

Al Presidente del Consorzio spetta un'eventuale indennità di carica che sarà stabilita dall'Assemblea anno per anno, oltre al rimborso delle spese sostenute che saranno comunque ratificate dall'Assemblea generale.

TITOLO IV - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 34 – Lavori

Approvati dall'Assemblea, i progetti di massima, il Consiglio di Amministrazione provvede alla loro esecuzione, previo appalto dei medesimi, o con licitazione privata, o con l'esperimento d'asta, adottando il sistema e le norme che crederà più opportune e convenienti per il Consorzio.

Se utenti e membri del Consiglio di Amministrazione concorrono agli appalti dei lavori, devono astenersi a partecipare a qualsiasi votazione che riguardi direttamente o indirettamente detti lavori.

Alla fine di ogni esercizio il consiglio di Amministrazione dovrà dare conto sull'andamento della manutenzione e dei lavori consortili.

In caso di interventi di carattere straordinario, riconducibili ad eventi calamitosi o eventi pregiudizievoli la sicurezza stradale, previa segnalazione alla polizia locale e comunicazione al Sindaco, il Consiglio di Amministrazione si riserva la facoltà di provvedere direttamente, riferendone quanto prima possibile all'Assemblea Generale.

Art. 35 – Esercizio finanziario consortile

L'esercizio finanziario consortile coincide con l'anno solare.

Art. 36 – Ricorsi all'iscrizione a ruolo

Contro l'iscrizione a ruolo i consorziati possono ricorrere o per errore materiale, o per duplicazione di iscrizione.

Il ricorso deve essere proposto al Consorzio entro trenta giorni dalla notifica della cartella esattoriale; sul ricorso decide l'Assemblea. Avverso l'adesione dell'Assemblea, l'interessato può entro il termine di trenta giorni, proporre il reclamo al Sindaco del Comune di appartenenza, la cui decisione sul reclamo potrà essere appellata, entro trenta giorni dalla notifica della decisione del Sindaco, alle superiori autorità.

Le impugnazioni non sospendono la riscossione, tuttavia il Consorzio ha la facoltà di disporre temporanea sospensione della riscossione con provvedimento motivato.

Art. 37 – Regolamento del Consorzio

Il Consiglio di Amministrazione del Consorzio dovrà disporre un "regolamento per il funzionamento del Consorzio". Tale regolamento sarà approvato dall'Assemblea dei consorziati, formerà parte integrante dello Statuto e pertanto dovrà essere rispettato da tutti siano essi utenti o estranei al Consorzio.

Il presente Statuto e Regolamento di cui sopra andrà in vigore immediatamente dopo la sua approvazione da parte dell'Assemblea Generale degli utenti.

REGOLAMENTO DEL CONSORZIO STRADALE

“PIAN MORETTA – POGGIO POLVEROSO - PRATO CECCO -MONTE AZZOCATI - STAZIONE”

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

1 Ai sensi dell'articolo del D.L.L. 1° settembre 1918 n° 1446, le funzioni di vigilanza e polizia delle strade del Consorzio, sono esercitate dal Sindaco del Comune di Bassano Romano, fermo restando l'obbligo da parte degli utenti di rispettare integralmente quanto previsto dal nuovo Codice della strada, dal Codice Civile e dal D.L. suindicato.

2 E' vietato compiere atti che arrechino danno alla strada, alterarne la forma ed invadere la sede stradale e sue dipendenze.

3 Gli utenti sono tenuti a comunicare al Consorzio a mezzo raccomandata con avviso di ritorno:

-le variazioni di domicilio (in mancanza, le comunicazioni inviate all'indirizzo in possesso del Consorzio saranno considerate valide a tutti gli effetti anche se non pervenute all'utente).

- le variazioni di intestazione delle singole proprietà.

Qualora la variazione di intestazione completa di generalità, luogo di nascita, domicilio, foglio e particelle catastali non sia stata comunicata entro il 15 ottobre di ogni anno per l'esercizio successivo nella forma di cui sopra, saranno valide le comunicazioni fatte alle persone danti causa del nuovo utente.

4 Per comodità degli utenti del Consorzio, in caso di suddivisione di un lotto in più quote, si può intestare le cartelle esattoriali separatamente ai singoli proprietari. Siffatta intestazione può essere effettuata solo per richiesta degli interessati con domanda firmata dalla totalità dei proprietari delle singole quote di lotto originario risultante dalla planimetria agli atti del Consorzio.

Nella domanda dovrà essere specificata la quota parte in percentuale delle consistenze da attribuire ad ogni singolo proprietario, che sarà considerato come lotto a se stante con propria percorrenza, superficie e quota individuale.

5 E' vietata l'occupazione, anche temporanea, della sede stradale con materiali o con quanto ostacoli o costituisca pericolo per il transito sia dei pedoni sia degli automobilisti.

6 Ogni lavoro sulla sede stradale deve essere preventivamente autorizzato dall'Amministrazione consortile per domanda prodotta al Consorzio, in duplice copia, corredata dal progetto del lavoro da eseguire.

Il nulla osta sarà rilasciato previ opportuni accertamenti e conterrà le prescrizioni che l'utente è tenuto a rispettare ed il termine, non superiore a trenta giorni, per l'esecuzione dei lavori.

Per ottenere il nulla osta per eseguire i lavori di allaccio alla rete idrica, elettrica, telefonica e gas, l'utente dovrà produrre al Consorzio:

- domanda in duplice copia firmata dall'utente,

- visto dell'impresa che curerà l'eventuale ripristino della sede stradale.

Ogni autorizzazione s'intende data per quanto di competenza, rimanendo fermo ogni obbligo del consorziato rispetto alle norme, disposizioni urbanistiche e regolamenti locali.

TITOLO II - TUTELA DELLA STRADA

7 I proprietari frontisti sono tenuti:

- a sistemare ed a mantenere le coste dei loro fondi in modo da impedire lo smottamento del terreno ed il conseguente ingombro dei fondi laterali, delle cunette e del piano stradale;

- conservare i fabbricati ed i muri di qualunque genere esistenti lungo le strade consortili, in condizioni di stabilità affinché non sia compromessa in alcun modo la sicurezza pubblica;

- mantenere gli accessi ai fondi ed i fognoli in condizioni di perfetta funzionalità.

I proprietari saranno responsabili dei danni eventualmente derivati alle strade (o a terzi) in seguito alle inadempienze degli obblighi sopra elencati.

8 I frontisti hanno l'obbligo di tenere regolate le siepi e di recidere i rami delle piante che si protendano oltre il confine stradale in modo che non restringano, ingombrino, impediscano la viabilità o compromettano la sicurezza stradale.

9 A favore delle strade è stabilita una servitù di scolo delle acque sui terreni laterali; è vietato a chiunque di impedire il deflusso delle acque che si scaricano sui terreni più bassi. I proprietari dovranno conservare i fossetti di scolo, le strade e le scoline sempre espurgati ed a quota normale; inoltre per canali e scoli esistenti lateralmente sono obbligati ad impedire l'espansione delle acque sulla strada consortile e, ogni conseguente guasto al corpo stradale e sue pertinenze.

10 Senza l'autorizzazione del Consorzio è pure vietato:

-convogliare l'acqua dei fondi su fossi e cunette laterali;

-servirsi delle cunette ai bordi della strada per convogliarvi le acque per scopi particolari;

-apportare qualsiasi variazione (anche se provvisoria) al corso delle acque che possa alterare il libero corso delle stesse con danno per la strada.

Salvo che per particolari condizioni orografiche e di stabilità.

11 Se il terreno, per la propria pendenza, dovesse riversare direttamente le acque sulla strada, queste dovranno essere convogliate in modo da evitare qualsiasi danno alla medesima ed opere annesse. Sarà cura del Consiglio di Amministrazione stabilire, su progetto redatto da un tecnico regolarmente autorizzato e iscritto all'albo professionale, decidere di eseguire i lavori necessari affinché tali acque siano regolamentate secondo le norme delle leggi in vigore.

12 Tutti gli accessi alle strade dovranno essere provvisti di ponticelli, tombini e opere accessorie che il Consorzio giudicherà necessarie caso per caso; per la costruzione delle suddette opere è fatto obbligo richiedere autorizzazione al Consiglio di Amministrazione del Consorzio previa presentazione del progetto di massima.

13 I ponticelli o fognoli già esistenti devono essere posti in condizioni di perfetta funzionalità dall'utente che ne fa uso per il passaggio al suo terreno.

14 Non potranno essere aperti nuovi accessi senza l'autorizzazione del Consorzio. Gli sbocchi nelle strade dovranno essere raccordati in base alle disposizioni consortili e comunali.

15 E' vietato tracciare canali, fossi privati ad una distanza dalla strada che sia minore della profondità dell'opera stessa.

16 I frontisti non possono arare i terreni a distanza minore di ml 1 dalle strade o scoline, ma devono formare lungo di esse la regolare capezzagna per evitare danni alla strada, alla ripa, ai fossi ed alle scoline. E' in ogni caso vietato eseguire lavori colturali a distanza minore di ml 1 dal piede dei rilevati stradali.

17 E' vietato condurre bestiame a pascolare lungo i cigli, le scarpate ed i fossi laterali alle strade. Per le strade il bestiame deve essere guidato e custodito per impedire difficoltà al transito.

18 E' vietato condurre a strascico sulle strade legnami di qualunque sorta e dimensione, transitare con carri, mezzi cingolati o strumenti agricoli di qualsiasi genere che possono danneggiare la strada.

19 Per la costruzione di muri di recinzione a confine con la strada, vanno rispettate le norme e gli articoli del codice della strada e del suo regolamento di applicazione, oltre alle norme del vigente P.R.G., e regolamenti locali.

20 Per le alberature a confine con la strada vanno rispettate le norme del Codice Civile:

- art. n° 892 distanze per gli alberi; -art. n° 893 alberi presso strade; -art. n° 894 – n° 895 alberi a distanza non legale;

- art. n° 896 recinzioni rami protesi e radici.

21 Qualora i consorziati si rendano inadempienti al compimento delle opere prescritte o in ogni modo di loro competenza, previsto dagli articoli precedenti o stabiliti di volta in volta dal Consorzio, questi ha la facoltà di intervenire, previa intimazione, per eseguire direttamente le opere il cui importo di spesa sarà posto a carico del consorzio inadempiente.